

Titolo I **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 – Definizione del comune

1. Il Comune di Adro (d'ora in poi chiamato semplicemente Comune) è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana della Regione Lombardia e dalle norme previste nel presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali.

3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2 – Popolazione, sede e territorio

1. Il Comune è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Adro capoluogo e della frazione Torbiato.

2. La sede degli organi istituzionali è sita in Adro capoluogo.

3. Il territorio comunale di kmq 14,2 comprende la parte del suolo nazionale delimitato con piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

4. Il territorio comunale confina con quello dei Comuni di Palazzolo sull'Oglio, Capriolo, Erbusco, Corte Franca e Cazzago San Martino, tutti in Provincia di Brescia e nella Regione Lombardia. Il territorio è compreso nella zona geografica, posta a sud del lago d'Iseo (o Sebino) e a ovest della città di Brescia, comunemente conosciuta come Franciacorta.

5. Il Comune ribadisce la propria appartenenza alla Franciacorta come parte integrante di tale realtà storico-geografica e vede in essa l'adeguata dimensione comprensoriale cui fare riferimento per le proprie scelte, in particolare per quelle relative allo sviluppo, affinché tenga conto del patrimonio ambientale della zona e realizzi una migliore qualità della vita per i suoi abitanti.

Art. 3 – Modificazioni del territorio o della sede. Albo Pretorio

1. Modificazioni territoriali possono essere apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa modifica del presente Statuto e audizione della popolazione del Comune.

2. Il capoluogo e la sede comunale potranno essere variati previa modificazione del presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. L'integralità della pubblicazione dell'atto può essere assicurata, in caso di documenti voluminosi o numerosi, con un avviso che l'atto risulta integralmente depositato presso la Segreteria Comunale, in libera visione e per il periodo di tempo prescritto.

5. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come segni distintivi, il proprio nome, lo stemma e il gonfalone, quest'ultimo da usarsi nelle cerimonie ufficiali.

2. Poiché lo stemma e il gonfalone attualmente in uso non risultano autorizzati con decreto di concessione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione Comunale attiverà la relativa procedura di autorizzazione.

3. Apposito Regolamento disciplinerà l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché la concessione in uso dei medesimi a favore di soggetti diversi dal Comune.

4. In attesa di detto Regolamento si stabilisce che l'uso dello stemma e del gonfalone siano vietati per usi esclusivamente commerciali, sindacali o di politica di partito.

5. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare che ottenga la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 5 – Finalità e funzioni del Comune

1. Il Comune ha il fine di rappresentare la propria comunità curandone unitariamente gli interessi e promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte della comunità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, garantiti dalla Costituzione.

2. Il fine predetto è perseguito, limitatamente alla propria popolazione e al proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative riguardanti specialmente i settori dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita funzioni proprie quali quelle di cui al comma precedente e funzioni attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, 1° comma, della Costituzione, oppure attribuite con legge regionale.

4. Esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato previste dall'art. 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e riguardanti i servizi: elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

5. Può inoltre esercitare funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Art. 6 – Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le finalità e le funzioni di cui all'art. 5 adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione delle finalità contenute nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione; pari dignità, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia locale.

Art. 7 – Esercizio delle funzioni socio-sanitarie

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833 e che, comunque, non siano di competenza dello Stato, della Regione o della Azienda sanitaria locale.

2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei propri cittadini, assumendo le opportune iniziative colle autorità competenti volte specialmente alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, della tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 8 – Esercizio delle funzioni socio-assistenziali

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza previste negli articoli 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché previste dalla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, anche in collaborazione con le strutture socio-assistenziali presenti sul proprio territorio.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma la Giunta Comunale predisponde, per la successiva approvazione del Consiglio Comunale, un programma annuale di assistenza che dovrà tener conto delle suddette normative.

3. Il Comune assume provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e per prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale.

4. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e a quanti vivono in particolari situazioni di disagio, promuovendo e valorizzando, a tale scopo, anche forme di volontariato.

Art. 9 – Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero ed esercizio delle funzioni di assistenza scolastica

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 267/2000.

4. A tal fine il Comune, su delibera del Consiglio Comunale, istituisce un apposito Albo degli Enti, Organismi e Associazioni.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

6. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza scolastica previste dalle leggi regionali e dalla normativa statale vigente.

7. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, la Giunta Comunale predispone ogni anno un Piano per il diritto allo studio, valido per l'anno scolastico entrante che, approvato dal Consiglio Comunale, dovrà tener conto della normativa statale e regionale.

Art. 10 – Esercizio delle funzioni di assetto ed utilizzazione del territorio e tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici.

2. Promuove inoltre piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Determina un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante.

4. Al fine di perseguire le funzioni delineate nei primi tre commi del presente articolo, il Comune adotta il Piano regolatore generale del territorio comunale, nonché piani particolareggiati di esecuzione, in osservanza delle apposite leggi statali e regionali.

5. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

6. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

7. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia, sanzionandone le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

8. Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 11 – Funzioni del comune nello sviluppo economico

1. Il Comune vigila sulle attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela lo sviluppo dell'artigianato e del turismo favorendo l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e dei servizi ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico:

a) fiere e mercati (articoli 54 e 55 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

b) turismo (articolo 60 del d.P.R. 616);

c) agricoltura e foreste (articolo 78 del detto decreto del Presidente della Repubblica).

Art. 12 – Il principio della programmazione

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, il Comune realizza la finalità e le funzioni di cui al precedente articolo 5, adottando e sviluppando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun piano o programma, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

**Titolo II
GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

**Capo I
Il Consiglio Comunale**

Art. 13 – Organi istituzionali

1. Sono Organi istituzionali del Comune, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 267/2000, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze – previste dalla legge o dallo statuto – del Sindaco, degli organi di decentramento comunale, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti del Comune.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune, è Capo dell'Amministrazione Comunale e, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

Art. 14 – Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; rappresenta la comunità locale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente statuto.

2. Per poter attuare i fini di indirizzo e di controllo di cui al 1° comma, il Consiglio può approvare direttive generali, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni sull'azione politico-amministrativa della Giunta.

3. Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del Palazzo comunale. In casi eccezionali, preventivamente descritti, e per particolari esigenze, giustificate con il provvedimento di convocazione del Sindaco, può tuttavia consentirsi che le sedute consiliari si svolgano in luogo diverso, purché la cittadinanza ne sia edotta con pubblici avvisi.

Art. 15 – I consiglieri comunali

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge. Anche la durata in carica degli stessi è stabilita dalla legge.

2. I consiglieri rimangono in carica sino all'elezione di quelli nuovi. Dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, i consiglieri uscenti limiteranno l'attività che svolgono nel Consiglio Comunale, all'adozione degli atti urgenti e improrogabili.

3. I consiglieri svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato curando unitariamente gli interessi del Comune.

4. I consiglieri comunali, se eletti amministratori di Società partecipate dal Comune, possono continuare la loro duplice funzione di consigliere comunale e di amministratore presso la Società, senza che ciò possa essere causa di incompatibilità tra le due cariche.

5. Le infamità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Art. 16 – Entrata in carica del consigliere

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, qualora sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 17 – Diritti e poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può proporre direttive generali, ordini del giorno, mozioni e raccomandazioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del suo mandato.

3. Il diritto di cui al 2° comma dovrà tener conto del segreto d'ufficio di cui al 4° comma dell'articolo 19 e sarà disciplinato da apposito Regolamento.

4. Per il computo dei «*quorum*» previsti si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune i quali, attualmente, sono in numero di sedici più il Sindaco.

5. I consiglieri, così come gli assessori e il Sindaco, possono essere assicurati dal Comune contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi può assicurare l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile (o penale), in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente e purché la legge non disponga diversamente.

Art. 18 – Del «giusto procedimento»

1. Ai fini del diritto di iniziativa deliberativa di cui al 1° comma dell'art. 17, l'esame delle proposte di deliberazione avanzate dal consigliere, è subordinata alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

2. Ai sensi del presente statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui la emanazione del provvedimento o della deliberazione sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili.

3. Anche le eventuali iniziative dei consiglieri volte a far approvare emendamenti, modifiche o integrazioni che incidano in modo rilevante sulle proposte di deliberazione già inserite nell'ordine del giorno, del Consiglio, sono subordinate al principio del «giusto procedimento».

Art. 19 – Doveri del consigliere. Decadenza

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute consiliari che si sono svolte nel corso di un anno sono dichiarati decaduti, purché le sedu-

te che si sono tenute nel corso di detto anno siano state più di due. Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale stabilirà le modalità di giustificazione.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualunque Consigliere o elettore del Comune, dopo che sia decorso il termine di venti giorni dalla notificazione all'interessato della procedura che culminerà nella pronuncia di decadenza e dopo che il Consiglio avrà valutato i motivi eventualmente presentati dal consigliere a giustificazione delle sue assenze.

4. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 20 – Il consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti individuali nella lista che ha ottenuto la maggioranza di consiglieri. A parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 21 – Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale per la surroga entro dieci giorni dalle dimissioni.

3. Qualora il Sindaco non provveda come dovuto ai sensi del 2° comma, vi provvede il Prefetto, previa diffida.

Art. 22 – Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Sindaco.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per deliberazione della Giunta, per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune (o del Prefetto).

4. La riunione del Consiglio in sessione straordinaria deve avvenire entro venti giorni dalla deliberazione della Giunta o dal ricevimento della richiesta di cui a comma precedente.

5. La riunione del Consiglio, in caso di necessità, può essere convocata d'urgenza dal Sindaco mediante avviso scritto da notificarsi almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.

Art. 23 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che fissa pure il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno o elenco degli argomenti da trattare.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnare a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per le sessioni straordinarie ed almeno ventiquattro ore prima per quelle d'urgenza. Detto avviso deve contenere gli elementi di cui al comma precedente e deve esser pubblicato all'Albo Pretorio.

3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti, in caso d'assenza o di impedimento del Sindaco, sono eseguiti dall'assessore delegato (o vice Sindaco) o, in caso d'assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

Art. 24 – Intervento dei consiglieri per la validità della seduta e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera validamente coll'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una maggioranza più qualificata.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per non essersi raggiunta almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno validamente assunte purché intervengano almeno sette consiglieri. Nel computo dei consiglieri non si considera il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;

b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Concorrono, invece, a determinare la validità della adunanza i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente.

Art. 25 – Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune o verso Enti od Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando il consigliere abbia un interesse proprio o vi sia un interesse dei suoi parenti od affini sino al quarto grado civile.

2. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia un interesse proprio ad una deliberazione, deve assentarsi dall'aula consiliare per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto rilevare nel verbale.

3. I consiglieri si astengono inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti o Aziende dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza.

Art. 26 – Presidenza delle sedute consiliari

1. Le sedute consiliari sono, di norma, presiedute dal Sindaco, salvo casi espressamente previsti dalla legge.

2. In caso di sua assenza od impedimento, ne fa le veci il Vice Sindaco e, mancanza di questi o di suo impedimento, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano. Questi, a sua volta, sarà sostituito dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali dopo il Consigliere anziano e così via.

Art. 27 – Pubblicità delle sedute, votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

2. Le votazioni sono, di norma, espresse in modo palese per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto qualora però implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulla condotta pubblica o privata, sulla capacità o la professionalità ed in genere sulle qualità personali di chicchessia.

3. Nelle votazioni per schede segrete e al fine di determinare la maggioranza dei votanti, si computano anche le schede bianche, le non leggibili e le nulle.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42, lett. m) del d.lgs. n. 267/2000, si applica, in deroga a disposto di cui al comma 1° dell'articolo 24, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato il maggior numero di voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio che dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

7. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la

maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza più qualificata.

8. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dal prendere parte alla votazione;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

9. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 28 – Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale qualora il Segretario sia interessato all'argomento trattato o eventualmente impedito.

3. Il verbale indica i punti principali della discussione e il numero degli astenuti, dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 29 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio della proporzionalità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Qualora le Commissioni hanno funzione di vigilanza e/o controllo il Regolamento che le disciplina deve prevedere che la Presidenza spetta di diritto alla minoranza consiliare.

3. Alle commissioni possono partecipare gli amministratori e i dipendenti municipali, i rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti purché espressamente invitati.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori qualora questi lo richiedano.

Art. 30 – Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del consiglio stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, preventivamente individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare le seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione, qualora tale nomina non venga riservata al Consiglio Comunale;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate alle commissioni da organi del Comune;

c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ot-

tenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

Art. 31 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o fino a quando non sia stata esercitata, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza del capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II La Giunta comunale

Art. 32 – La Giunta comunale. Definizione

1. La Giunta l'organo di impulso della gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 33 – Nomina della Giunta. Durata in carica

1. Il Vice Sindaco e gli altri assessori componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli Assessori revocati dal Sindaco o gli eventuali dimissionari devono essere sostituiti entro 30 gg. dall'avvenuta revoca o dimissione.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di terzo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Art. 34 – Composizione e funzionamento

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei assessori, di cui numero due possono essere anche non consiglieri.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

3. La Giunta delibera coll'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La medesima può disporre che alle sue sedute possa partecipare chi riterrà opportuno e ciò per fini conoscitivi e per valutare al meglio le decisioni da adottare.

Art. 35 – Verbalizzazione degli atti della Giunta

1. Il verbale dell'adunanza è redatto a cura del segretario comunale che lo sottoscrive assieme a chi ha presieduto la seduta.

2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Qualora dette proposte, durante la seduta, vengono modificate o integrate, dovrà osservarsi il principio del «giusto procedimento» di cui all'articolo 18.

Art. 36 – Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono stabilite dalla legge e, in generale:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Capo III Il Sindaco

Art. 37 – Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

3. Quale presidente del Consiglio è interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

4. Quale presidente della Giunta ne esprime l'unità di indirizzi politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

5. Vigila al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata secondo le sue direttive, dal segretario comunale.

6. Quale ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.

7. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune. La rappresentanza può essere delegata ai responsabili di Posizione Organizzativa al momento della loro nomina.

Art. 38 – Sostituzioni del Sindaco

1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

2. All'assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del suo Vice, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano in età. Questi a sua volta sarà sostituito dall'assessore meno anziano e così via.

4. Sono comunque fatte salve le attribuzioni del consigliere anziano in ordine ai particolari casi di convocazione e di presidenza del Consiglio Comunale, previsti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 39 – Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo proprio provvedimento, agli assessori, funzioni riguardanti particolari settori o servizi o problemi dell'amministrazione comunale.

2. I provvedimenti sindacali di delega di cui al presente ed al precedente articolo, nonché le loro eventuali revoche o modificazioni, sono adottati coll'assistenza del segretario del Comune e comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto nel presente statuto.

Art. 40 – Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comu-

nale, ha il potere di emettere ordinanze, se ed in quanto le Leggi vigenti glielo consentono.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità, igiene ed ordine pubblico al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Titolo III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'amministrazione comunale

Art. 41 – Ripartizioni dell'ordinamento amministrativo

1. L'ordinamento amministrativo comunale si articola in: aree e servizi. I servizi possono articolarsi in unità operative.

2. L'area individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento comunale nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il servizio è l'unità organizzativa di base che, nell'ambito di una sola area o di più aree, purché funzionalmente collegate fra loro, elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa o tecnica finalizzata a garantire l'efficacia di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili.

Art. 42 – Il personale del comune

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del proprio personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata al CCNL ed agli atti normativi del Comune che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto, quali in primo luogo il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. Il personale è inquadrato in Categorie, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in servizi ed aree di attività.

Art. 43 – Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

a) la durata del rapporto che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato del Sindaco;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto o l'inquadramento come fuori ruolo nell'organico del personale dipendente.

Art. 44 – Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni fornendo, se richiesto, alla struttura politica ed amministrativa il parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;

c) provvede agli atti esecutivi previsti dalle deliberazioni avvalendosi degli uffici e dei responsabili dei servizi interessati;

d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici, in particolare dei Responsabili di area, delle norme sul procedimento amministrativo;

e) sovrintende agli uffici ed ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

f) roga i contratti nell'interesse del Comune;

g) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita la competenza;

h) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri ed alla struttura burocratica comunale.

i) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta cura la redazione dei relativi verbali che sottoscrive unitamente al Presidente;

l) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;

m) espleta qualsiasi altra funzione incaricatagli dal Sindaco.

3. Il Segretario, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'ordinamento amministrativo comunale e del personale addetto al suo funzionamento.

Art. 45 – Il Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il posto di Vice Segretario è conferito sulla base dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale e tenuto conto di quanto è prescritto nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e può sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Capo II I servizi pubblici

Art. 46 – I servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 47 – Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera la istituzione e la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Titolo IV**FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI***Art. 48 – Principio della collaborazione*

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.

Art. 49 – Convenzioni con enti locali

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative o programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni suddette, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale in quanto sono atti fondamentali di sua competenza, come previsto dalla lettera c) dell'articolo 42 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 50 – Consorzi fra enti locali

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno stipulare le convenzioni previste dall'articolo precedente.

2. Il Consorzio è costituito e regolato secondo i principi previsti dall'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 51 – Unione di comuni e accordi di programma

1. In attuazione del principio della collaborazione tra enti locali il Consiglio Comunale, ove ne sussistano le condizioni, può costituire unioni di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del d.lgs. n. 267/2000.

2. Il principio della collaborazione tra enti trova altresì applicazione negli «accordi di programma», previsti dall'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di realizzare opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più enti o soggetti interessati.

Titolo V**PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI***Art. 52 – Partecipazione e consultazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune, di propria iniziativa, o su richiesta di Enti e Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9, comma 4 del presente Statuto, indice la consultazione dei cittadini su provvedimenti di loro interesse, nelle forme volta a volta ritenute più idonee, quali Consigli Comunali aperti, conferenze, audizioni, tavole rotonde.

5. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni di interesse collettivo.

6. Le consultazioni di cui al precedente comma 4., sono obbligatorie in occasione della modifica degli strumenti urbanistici generali e dei piani urbani del traffico.

7. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori purché previsto nel

regolamento di cui al comma 5. che stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 53 – Libere forme associative

1. Il Comune, al fine di valorizzare le libere forme associative che non hanno finalità di lucro e che, in generale, svolgono la loro attività al servizio della comunità:

a) tiene un Albo aggiornato delle Associazioni, Enti ed Organismi che hanno richiesto il riconoscimento del Consiglio Comunale;

b) può erogare, alle Associazioni riconosciute, nei limiti delle disponibilità di bilancio, i contributi stanziati, secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'apposito regolamento.

Art. 54 – Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco. Esse devono essere scritte su fogli di protocollo uso bollo ed essere regolarmente firmate devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, le generalità dei proponenti e gli estremi del documento di identità.

3. Qualsiasi istanza, petizione o proposta di interesse collettivo, firmata da almeno 100 elettori, deve essere discussa entro 60 giorni dal Consiglio.

4. Le istanze che non contengono gli elementi previsti dal comma immediatamente precedente saranno esaminate entro 15 giorni dalla Commissione per le garanzie statutarie, ove costituita, altrimenti saranno esaminate dalla Giunta. La Commissione, o la Giunta, a maggioranza assoluta dei votanti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

5. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione, se costituita, o della Giunta Comunale, se l'oggetto dell'istanza riguarda materie di competenza del Consiglio, riferirà allo stesso che adotterà, di norma entro 30 giorni, gli opportuni provvedimenti.

6. Il termine di 30 giorni di cui al comma immediatamente precedente, decorre dal momento in cui la Commissione o la Giunta ha rilasciato il proprio parere.

7. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di 30 giorni di cui ai due precedenti commi, 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune ha la facoltà di chiedere, entro 30 giorni, il passaggio alla votazione finale.

8. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

9. La segreteria del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Art. 55 – Referendum consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di rilevanza generale, interessanti l'intera comunità, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum che riguardano:

a) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;

b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

d) materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum sono:

a) almeno cinquecento elettori;

b) il Consiglio Comunale col voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento che, in particolare, dovrà disciplinare:

a) i requisiti di ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum;

b) i tempi di attuazione della consultazione referendaria;

c) le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 56 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alla giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione, o meno, del Comune in giudizio.

Art. 57 - Partecipazione e comunicazione del procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire al procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Art. 58 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti, secondo le modalità stabilite dalle Leggi vigenti e dal Regolamento Comunale.

2. Il diritto di cui al 1° comma del presente articolo può essere limitato dal diritto alla riservatezza o da altre situazioni previste nell'articolo successivo.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

4. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è individuato l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 59 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, conformemente al Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le Gazzette Ufficiali della Repubblica, i Bollettini Ufficiali della Regione e i Regolamenti Comunali.

Art. 60 - Il Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del Difensore civico, garante dei diritti dei cittadini, singoli od associati, per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'operato dell'amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione palese e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Può essere nominato anche tra i cittadini non residenti nel Comune, essere di comprovata probità ed esperto nell'attività amministrativa del Comune.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile colle seguenti cariche:

a) di consigliere comunale, provinciale o regionale;

b) di membro del Parlamento o di componente del Comitato Regionale di Controllo;

c) di amministratore di Enti o aziende comunque dipendenti o sovvenzionate dal Comune.

4. Non possono essere nominati Difensori civici i magistrati, sia ordinari che amministrativi, titolari di uffici nel cui distretto ha sede il territorio comunale.

5. La carica di Difensore civico può essere rinnovata per una sola volta e può essere revocata dal Consiglio Comunale solo per motivate e gravi ragioni connesse all'esercizio dell'ufficio.

6. La funzione di Difensore civico può essere attuata anche in forma convenzionata con altri comuni.

Le modalità di nomina saranno disciplinate dalla convenzione.

Art. 61 - Durata in carica, decadenza

1. Il Difensore civico dura in carica tanto quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e fino alla nomina del successore. Il medesimo Difensore civico può essere rinnovato in carica per una sola volta.

2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause d'incompatibilità previste nel 3° e 4° comma del precedente articolo.

Art. 62 - Mezzi, prerogative, indennità di funzione

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; può segnalare agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione alle attività del Difensore civico.

8. Al Difensore civico nominato in via esclusiva corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Qualora la figura è svolta in modo convenzionato l'indennità è definita dalla convenzione.

Art. 63 – Rapporti col Consiglio

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio entro il mese di giugno. Il verbale della discussione e la relazione sono pubblicati all'Albo pretorio.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Titolo VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 64 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 65 – Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 66 – Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dai regolamenti Comunali.

2. Sono competenza dei Responsabili dei servizi le determinazioni concernenti i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dai regolamenti di cui al comma precedente.

3. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari sono di competenza del Consiglio Comunale.

4. I contratti, redatti secondo gli atti amministrativi che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 67 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i responsabili dei servizi in relazione al PEG loro attribuito dalla Giunta Comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati dal Consiglio Comunale insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono

il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 68 – Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti o, in mancanza di tali figure, i responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a verificare, semestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli in bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti o responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Art. 69 – Controllo di gestione

1. L'organo individuato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la materia riguardante il controllo di gestione.

Art. 70 – Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, al di fuori del proprio seno, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti nel Ruolo e negli Albi indicati al 2° comma dell'art. 234 del d.lgs. n. 267/2000. Con l'atto di elezione deve essere indicato il Revisore che assume le funzioni di Presidente del Collegio, il compenso e i rimborsi spese spettanti a ciascun componente.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti secondo il criterio della capacità professionale, da dimostrare con apposito curriculum. I criteri suddetti devono essere resi pubblici in forma adeguata. In tale circostanza devono pure essere indicati modi e tempi di presentazione delle domande da parte degli interessati.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri Provinciali o Comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. È altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

4. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

5. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo. In tali funzioni il collegio:

a) accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo annuale e di quello pluriennale con una relazione illustrativa degli aspetti salienti dei predetti documenti contabili;

b) riferisce al Consiglio comunale, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, sull'andamento della gestione;

c) risolve eventuali quesiti formulati per iscritto, su casi specifici, da singoli consiglieri, da gruppi consiliari o dall'intero Consiglio;

d) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;

e) assiste, previa espressa richiesta del Sindaco o suo delegato, a sedute del Consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del Presidente;

f) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza del documento contabile alle risultanze della gestione ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;

g) al fine di favorire il pieno svolgimento della loro funzione, il Sindaco trasmette ai singoli revisori gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.

6. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente sono svolte per il tramite del Sindaco o di suo delegato.

7. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale.

8. Il medesimo regolamento stabilisce le funzioni del Presidente, disciplina gli aspetti organizzativi del collegio ed i suoi rapporti con la struttura comunale.

9. Nello svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori è tenuto al segreto d'ufficio. Il medesimo ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune attinenti alla sua attività. L'accesso agli atti ed ai documenti avviene tramite richiesta motivata, anche verbale, da avanzare al segretario comunale o al responsabile dei servizi finanziari. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi alla presenza dei soggetti di cui al presente comma. L'esame dei documenti ed il rilascio di copie sono gratuiti.

10. Il collegio dei revisori dei conti può disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune e di qual si voglia ente, istituto o azienda cui il Comune eroghi contributi.

11. Il Consiglio comunale affida al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia limitata all'ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale e per

incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli responsabili di Posizione Organizzativa preposti alle varie aree dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 72 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini, ai sensi dell'articolo 54 del presente Statuto.

2. I regolamenti, ad esclusione di quelli che riguardano l'organizzazione interna, sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 73 – Modalità di revisione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale può esaminare proposte di revisione dello Statuto.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 74 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. La Revisione o l'adozione degli altri Regolamenti previsti per legge sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti purché compatibili con la legge e con lo Statuto.

4. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

5. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

6. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

7. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.